

Costituzione della SIRD

Art. 1 – È costituita la “Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato, SIRD, Unione Frontiere Avanzate del Sapere Giuridico” con sede in Torino (TO), presso il Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, c/o ISAIDAT

Essa è un’associazione senza scopo di lucro, aperta a tutti i giuristi comparatisti (studiosi o operatori pratici), italiani, o operanti in Italia, o desiderosi di operare in collegamento con essi.

Art. 2 – Lo scopo della SIRD è l’incoraggiamento della ricerca e dell’insegnamento della comparazione giuridica, a tal fine inserendo il pensiero comparatistico italiano nel dialogo mondiale, tramite ogni possibile cooperazione e contatto utile; promuovendo congressi, corsi, contatti fra i giuristi interessati; conferendo borse di studio, programmando missioni di ricerca e di insegnamento; conferendo premi, rilasciando riconoscimenti di attività; promuovendo la pubblicazione in Italia di opere scientifiche straniere e la traduzione in altre lingue di opere italiane; offrendo ai suoi membri possibilità di contatti, informazione e assistenza.

Art. 3 – La SIRD finanzia la sua attività:

mediante le quote, versate annualmente dai soci;

attingendo ai finanziamenti concessi da enti pubblici e privati disponibili al sostegno delle iniziative culturali scientifiche e rivolte alla formazione.

Regole per il funzionamento della S.i.r.d

Il Socio

Art. 4 – L’ammissione alla SIRD è deliberata su richiesta dell’aspirante, previa presentazione da parte di un socio, dal Collegio di cui all’art. 29.

Art. 5 – Finché il Consiglio Direttivo non disponga diversamente, la quota annuale è fissata in Euro 30,00 (trenta) per il socio titolare, Euro 50,00 (cinquanta) per il socio sostenitore, Euro 10,00 (dieci) per il socio studente o privo di un reddito proprio. Persone benemerite possono essere associate gratuitamente.

Art. 6 – Il socio può recedere dal rapporto associativo. A tal fine dichiara la sua volontà, o, alternativamente, si astiene dalle attività sociali (in specie: dal pagamento del contributo) per più anni solari.

Il Club

Art. 7 – Per ogni specifico tema cui si interessano i soci della SIRD, può costituirsi un club tematico, chiamato club ISAIDAT.

Art. 8 – Quando un numero di soci idoneo ne faccia richiesta al Collegio di cui all’art. 29, il Collegio autorizza la nascita del club.

Art. 9 – Ogni socio della SIRD può liberamente partecipare a tutte le attività di tutti i clubs. Peraltro ogni socio della SIRD indica – anche ai fini delle elezioni alle cariche sociali – di quale club intende far parte.

Art. 10 – Ogni club ha un presidente e un segretario. Non ha contabilità propria, e dipende, amministrativamente, dalla tesoreria della SIRD.

Gli Organi Sociali personali

Art. 11 – Il presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio superiore d'indirizzo, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Direttivo, e può presenziare con diritto di parola alle riunioni di ogni organo collegiale.

Prende ogni decisione pertinente alla vita sociale, nel rispetto delle delibere e della competenza degli altri organi.

Art. 12 – Il vicepresidente opera di propria iniziativa per il bene dell'associazione, e in ogni ricorrenza sostituisce il presidente.

Art. 13 – L'attività organizzativa, se non svolta o avocata a sé dal presidente, fa capo al segretario generale o direttore.

Art. 14 – L'attività di segreteria corrente (tenuta dei documenti, disbrigo della corrispondenza, comunicazione con terzi, ecc.) viene svolta dal personale retribuito o da soci volontari agli ordini del direttore.

Art. 15 – In via di massima, in ogni Regione italiana (o, in via eccezionale, in altre aree geografiche) opera un fiduciario regionale (nominato dal consiglio di presidenza), che promuove i tesseramenti, raccoglie le proposte di attività dei soci, e informa sistematicamente gli organi centrali sulla situazione della sua regione.

Art. 16 – Il fiduciario regionale può nominare fiduciari (con compiti omologhi ai suoi propri) presso le università (oppure, a suo giudizio, presso le facoltà universitarie), presso le Corti d'Appello (oppure, a suo giudizio, presso organi giudiziari) o presso i Consigli e gli Ordini professionali per giuristi, o presso istituzioni analoghe.

Art. 17 – Il presidente e il segretario del club provvedono alle attività afferenti al rispettivo club, salvoché non vi provvedano direttamente gli organi centrali dell'associazione. Il presidente del club può nominare un vicepresidente.

Art. 18 – La gestione finanziaria fa capo all'amministratore, il quale ha la rappresentanza dell'Associazione, cura i rapporti con le banche e con gli enti finanziatori, cura la riscossione delle quote sociali e degli altri crediti, e provvede ai pagamenti.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo, se lo crede, può insediare revisori dei conti.

Gli Organi Sociali Collegiali e gli atti collettivi

Art. 20 – Per conciliare la concertazione di ogni scelta e la più intensa partecipazione dei soci alla vita sociale, e sollevare gli stessi soci dalla necessità di accollarsi periodicamente spese di viaggio, è ammessa senza restrizioni la consultazione per referendum (in caso di necessità, anche verbale).

Art. 21 – In assemblea, è ammessa la delega ad altro socio depositando la delega 10 (dieci) giorni prima della seduta.

Art. 22 – La convocazione dell'assemblea non esclude, in parallelo, il ricorso al voto referendario.

Art. 23 – Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento delle quote. La assemblee e le consultazioni sono efficaci quale che sia il numero dei partecipanti.

Art. 24 – Ogni tre anni in via ordinaria, e ogni volta che ciò gli paia opportuno, il presidente convoca l'assemblea.

Art. 25 – L'assemblea elegge i membri degli organi collegiali.

Art. 26 – Ogni elettore può votare tanti nomi quanti sono gli eleggibili. Sono eletti coloro che riportano più voti, e, in caso di parità, prevale il più anziano di età.

Art. 27 – Il Consiglio superiore di indirizzo e programmazione traccia la guida per la vita, lo sviluppo e l'armonia interna dell'associazione.

Art. 28 – Il CSIP è eletto dall’assemblea, consta di cinque membri scelti fra i soci che più abbiano brillato nella ricerca e nel sapere. Se il presidente dell’associazione non è stato eletto nel CSIP, i membri sono sei.

Art. 29 – Il presidente, il vicepresidente, il direttore, il tesoriere, il rappresentante del comitato dei Fiduciarii regionali costituiscono il Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di presidenza, nel rispetto delle decisioni del Consiglio superiore di indirizzo e programmazione, prende ogni delibera opportuna in merito ai punti che il presidente gli sottopone.

Art. 30 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea. Si compone di quindici membri. Elege nel suo seno o fra i membri del Consiglio superiore il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore e il Tesoriere.

Art. 31 – Il Direttivo si riunisce ogni volta che occorre, e in ogni caso almeno una volta l’anno. È l’organo dinamico ove si presentano tutte le proposte di attività, di gestione, di iniziativa, e si delibera in merito con il rispetto di quanto deciso a monte dal Consiglio Superiore e dal Consiglio di Presidenza.

Art. 32 – Il Consiglio Direttivo struttura i dipartimenti in cui si svolge l’attività sociale (ad es.: dipartimento stampa, dipartimento documentazione, eventualmente dipartimento ricerca, scambi con l’estero, ecc.), e prepone ad ognuno di essi un responsabile.

Art. 33 – I fiduciarii regionali sono riuniti in un comitato che si riunisce o si collega per autoiniziativa o per iniziativa del Direttore. Possono nominare, per un periodo o per singole occasioni, un rappresentante comune.

Possono tenere riunioni non generale (di area geografica, ecc.)

Art. 34 – I collegi dei fiduciarii regionali non hanno poteri deliberativi, ma le loro proposte e osservazioni sono oggetto di attento esame da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 35 – I presidenti dei clubs costituiscono un collegio, dotato di un presidente. Possono tenere riunioni non generali. Deliberano nell’area di competenza dei clubs, e inoltrano proposte anche fuori da quest’area.

Dall’atto costitutivo della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato, SIRD, Unione Frontiere Avanzate del Sapere Giuridico (Notaio Angelo Chianale, Torino, repertorio 64904, raccolta 28068, 28 Settembre 2010)